

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto



Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016
ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 4 maggio 2022,
il 19 aprile 2023, il 18 marzo 2024 e l'8 dicembre 2025

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell'agosto 2014 ed aggiornava la versione di maggio 2005.

INDICE

	par.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
FONDI PER RISCHI E ONERI	4-54
Definizioni	4-13
Classificazione e contenuto delle voci.....	14-22A
<i>Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)</i>	21-22A
Rilevazione iniziale.....	23-36
<i>Il processo di stima del fondo</i>	33-36
Valutazioni successive.....	37-47
<i>Utilizzazione dei fondi e fondi eccedenti</i>	43-47
Attività ed utili potenziali.....	48
Nota integrativa.....	49-54
<i>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</i>	49-50
<i>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)..</i>	51-52
<i>Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)</i>	53-54
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (TFR)	55-82
Definizione	55
La disciplina contabile per le imprese con meno di 50 dipendenti.....	56-59
Classificazione e contenuto delle voci.....	60
Rilevazione iniziale e valutazioni successive.....	61-71
La disciplina contabile dopo la riforma della previdenza complementare per le imprese con 50 o più dipendenti.....	72-76
Nota integrativa.....	77-82
<i>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria</i>	77-78
<i>Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)</i>	79-80
<i>Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)</i>	81-82
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	83-83C
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	84-85B
I FONDI PER RISCHI E ONERI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	

**IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NELLA
LEGISLAZIONE CIVILISTICA**

ESEMPI RELATIVI ALLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI FONDI PER RISCHI E ONERI

MOTIVAZIONI ALLE BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

FINALITÀ

1. Il principio contabile OIC 31 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi ed oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nei capitoli “*I fondi per rischi e oneri nella legislazione civilistica*” e “*Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato nella legislazione civilistica*”.
3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative ai fondi per rischi e oneri e al trattamento di fine rapporto.

FONDI PER RISCHI E ONERI

Definizioni

4. I *fondi per rischi e oneri* rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.
5. I *fondi per rischi* rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
6. I *fondi per oneri* rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
7. I *fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili* rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità *una tantum* spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto. Si tratta, quindi, di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. Tali fondi sono indeterminati nell'ammontare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di maturazione (età, anzianità di servizio, ecc.) e potrebbero richiedere anche il ricorso a calcoli matematico-attuariali. Tuttavia, per determinati trattamenti di quiescenza, tali fondi sono stimabili alla data di bilancio con ragionevole attendibilità.

8. L'*accantonamento* a fondo rappresenta la contropartita economica (onere o perdita) correlata alla rilevazione patrimoniale, di competenza dell'esercizio, nei fondi per rischi e oneri.
9. Per *potenzialità* si intende una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale).
10. Le *passività potenziali* rappresentano passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.
11. Le *attività potenziali* rappresentano attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza sarà confermata solamente all'avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell'ambito del controllo della società.
12. In relazione al grado di realizzazione e di accadimento, gli eventi futuri possono classificarsi come probabili, possibili o remoti.
 Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario.
 Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione.
 Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.
13. Il bilancio in forma ordinaria è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c. e che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-*ter* c.c. (bilancio delle micro-imprese).

Classificazione e contenuto delle voci

14. I fondi per rischi e oneri sono esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste dall'articolo 2424, codice civile:
 - B) *Fondi per rischi e oneri*
 1. *per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;*
 2. *per imposte, anche differite;*
 3. *strumenti finanziari derivati passivi;*
 4. *altri.*
15. La voce B1 "*per trattamento di quiescenza e obblighi simili*", accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto *ex* articolo 2120 codice civile, nonché le indennità *una tantum*, quali ad esempio:
 - fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.;
 - fondi di indennità suppletiva di clientela;
 - fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.

16. La voce B2 “*per imposte, anche differite*” accoglie:
- le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
 - le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.
- Per il trattamento contabile delle imposte si rinvia all’OIC 25 “Imposte sul reddito”.
17. La voce B3 “*strumenti finanziari derivati passivi*” accoglie gli strumenti finanziari derivati con *fair value* negativo alla data di valutazione. Per la definizione di strumento derivato, le modalità di rilevazione e valutazione in bilancio, i relativi obblighi di informativa e le disposizioni di prima applicazione si rinvia all’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”.
18. La voce B4 “*altri*” accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle precedenti, quali ad esempio:
- fondi per cause in corso;
 - fondi per garanzie prestate;
 - fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi;
 - fondi per manutenzione ciclica;
 - fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d’azienda ricevuti in affitto;
 - fondi per operazioni e concorsi a premio;
 - fondi per resi di prodotti;
 - fondi per recupero ambientale;
 - fondi per oneri di smantellamento e/o ripristino;
 - fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali;
 - fondi per contratti onerosi.
19. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.
- Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.
- Eventuali aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo di cui al paragrafo 34 del presente principio ovvero all’adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati all’interno della classe C di conto economico, nella voce *17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri*.
- 19A. Il fondo smantellamento e/o ripristino è iscritto in contropartita del cespite, laddove iscritto in bilancio, sul quale insiste l’obbligazione di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito. Gli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino sono portati ad incremento o decremento del cespite a cui si riferiscono. Eventuali aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo di cui al paragrafo 34 del presente principio

ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati all'interno della classe C di conto economico, nella voce *17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri*.

19B. Laddove il cespite sul quale insiste l'obbligazione di smantellamento del bene e/o ripristino del sito non risulti iscritto in bilancio, come nel caso di beni in concessione, in affitto o in usufrutto, in contropartita del fondo di smantellamento del bene e/o ripristino del sito è rilevata un'attività iscritta tra le Altre immobilizzazioni immateriali ai sensi dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali".

L'ammortamento di tale attività si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura del cespite sul quale insiste l'obbligazione e la durata residua della concessione, dell'affitto o dell'usufrutto, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

20. Nel conto economico gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili sono in linea generale rilevati alla voce B9d. Si rilevano, tuttavia, alla voce B7, gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato. Ciò, in coerenza con la voce nella quale sono rilevate le competenze ordinarie, in costanza di rapporto. Rientrano, ad esempio, nella voce B7, gli accantonamenti ai fondi indennità suppletiva di clientela, ai fondi indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

21. L'articolo 2435-bis, codice civile che disciplina il bilancio in forma abbreviata, prevede che *"lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani"*. Pertanto, in detto bilancio, i fondi rischi e oneri sono esposti nel loro complesso come un'unica voce.

22. L'articolo 2435-ter, comma 3 del codice civile prevede che alle micro-imprese non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis del codice civile. In presenza di strumenti finanziari derivati, ove ne ricorrano le condizioni per l'iscrizione ai sensi del presente principio contabile, la società rileva un fondo rischi ed oneri. Nella valutazione del fondo la società può fare riferimento alle linee guida per la valutazione di un contratto derivato contenute nell'OIC 32.

22A. L'articolo 2435-ter, comma 5 del codice civile prevede che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. Pertanto, tali soggetti applicano la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile declinata dall'OIC 32.

Rilevazione iniziale

23. L'articolo 2424-bis, comma 3, codice civile detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri, specificando, al riguardo, che *"gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza"*.

24. L'articolo 2423-bis comma 1, numero 4, codice civile richiede, inoltre, che *“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*.
25. I fondi per rischi e oneri accolgono, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche:
 - natura determinata;
 - esistenza certa o probabile;
 - ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;
 - ammontare della passività attendibilmente stimabile.
26. I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.
27. Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri non può iscriversi per:
 - a) rettificare i valori dell'attivo;
 - b) coprire rischi generici, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
 - c) effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;
 - d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
 - e) rilevare passività potenziali ritenute possibili o remote.
28. Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono rilevati nell'esercizio in cui sono soddisfatti tutti i requisiti indicati nei paragrafi 23-26.
29. L'articolo 2426 codice civile non detta criteri di valutazione specifici per gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri; nella valutazione degli stessi si applicano, quindi, i principi generali del bilancio.
30. La misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non concludersi con la definizione di un importo puntuale e preciso. Tuttavia, in linea generale, si può comunque pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori. In tali fattispecie, l'accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.
31. In presenza di polizze assicurative a copertura di passività potenziali, nella stima dei fondi si tiene conto di eventuali rimborsi assicurativi qualora si ritenga che in caso di soccombenza il risarcimento sia ragionevolmente certo.

32. L'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.

Il processo di stima del fondo

33. La valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare livelli diversi d'incertezza e gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli accantonamenti ai fondi. Si tratta spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si terrà anche conto di tutti gli elementi di costo già noti e determinabili alla data di bilancio.
34. Nel processo di stima di un fondo si può tenere conto dell'orizzonte temporale di riferimento ove ricorrano le seguenti circostanze:
- si è in presenza di un fondo oneri, quindi alla data di bilancio esiste un'obbligazione certa, in forza di un vincolo contrattuale o di legge;
 - è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso all'obbligazione e della data di sopravvenienza;
 - la data di sopravvenienza è così lontana nel tempo da rendere significativamente diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.
35. Il processo di stima di un fondo, quindi, può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, potrà rendersi necessario:
- conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;
 - elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;
 - acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso); disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.
36. Le diverse metodologie utilizzate per la stima di un accantonamento al fondo sono applicate comunque nel rispetto dei postulati del bilancio ed in particolare nel rispetto dei requisiti della imparzialità, oggettività e verificabilità.

Valutazioni successive

37. La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di ciascun esercizio. I fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente sono quindi oggetto di riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio.
38. L'acquisizione di maggiori informazioni o esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria dell'accantonamento, richiede un aggiornamento della stima stessa, con possibili rettifiche ai valori precedenti e/o al processo di stima. È insito nello stesso concetto di fondo per rischi e oneri, un normale e ricorrente aggiornamento dei relativi valori.

39. Considerato, inoltre, che i fondi rappresentano valori stimati, le eventuali rettifiche che emergono dall'aggiornamento della congruità dei fondi non rappresentano correzioni di precedenti errori, ma sono dei cambiamenti di stime i cui effetti sono rilevati nel conto economico.
40. Nel caso si manifestino eventi dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della formazione del bilancio che evidenzino condizioni che già esistevano alla data di bilancio e richiedano modifiche al fondo iscritto, occorre modificare il bilancio per tenere conto di tali effetti (cfr. OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio").
41. L'accantonamento annuale per trattamento di quiescenza e obblighi simili, è comunque determinato in misura idonea a consentire un progressivo adeguamento del relativo fondo per renderlo congruo rispetto alla passività che sarà maturata alla cessazione del rapporto nei confronti di dipendenti o di altri soggetti, in applicazione di norme di legge, diverse dall'articolo 2120 codice civile, di contratti di lavoro, piani aziendali, ecc.
42. Se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l'intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, si imputano al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo.

Utilizzazione dei fondi e fondi eccedenti

43. L'utilizzazione del fondo è effettuata in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito.
44. Al momento del sostenimento dei costi, ove già interamente coperti dall'apposito fondo, si impiega quindi direttamente il fondo stesso e conseguentemente il conto economico non rileva alcun componente negativo di reddito.
45. Nel caso in cui, al verificarsi dell'evento il fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti (ad esempio, la stima a suo tempo effettuata è risultata inferiore all'ammontare effettivo della passività), la differenza negativa è rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.
46. La sopravvenuta risoluzione o il positivo evolversi della situazione che aveva generato rischi ed incertezze, può determinare che il fondo precedentemente iscritto risulti parzialmente o totalmente eccedente. In questo caso il relativo fondo si riduce o si rilascia di conseguenza.
47. La rilevazione contabile di una eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o passività a fronte dei quali è stato stanziato l'accantonamento. Se l'eccedenza si origina a seguito del positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell'attività di una società, l'eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura, in cui era stato rilevato l'originario accantonamento. Ad esempio, se l'originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione (classe B), l'eccedenza del fondo è rilevata tra i componenti del valore della produzione (voce A 5 "*Altri ricavi e proventi*").

Attività ed utili potenziali

48. Le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza, in quanto possono comportare il riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati. Tuttavia, quando il realizzo dell'utile è certo e l'ammontare può essere determinato con un considerevole grado di accuratezza, tale utile non costituisce una potenzialità ed è pertanto rilevato in bilancio.

Nota integrativa

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

49. Con riferimento ai fondi rischi e oneri, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:
- “1) i criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;”
 - “4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;”
 - “7) la composizione (...) della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale; (...)”.
 - “9) l'importo complessivo (...) delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, (...) gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, (...)”.

Nell'illustrazione della composizione della voce “altri fondi” la nota integrativa fornisce:

- la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;
- l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti;
- nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;
- l'evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;
- l'evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del conto economico diverse dalle voci B12 e B13.

Nel caso di passività potenziali ritenute possibili, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
- l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

Tale informativa non è richiesta per le passività potenziali ritenute remote.

L'esistenza di un'attività potenziale, e quindi la natura ed i fattori d'incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento, la stima dell'ammontare se attendibile e l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali, vanno evidenziati in nota integrativa, se l'evento è probabile. Vi sono tuttavia dei casi in cui l'evidenza è opportuna anche in caso di eventi possibili, sempre che tale evidenza venga effettuata senza condurre il lettore ad errate conclusioni.

50. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

51. Con riferimento ai fondi, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1, codice civile:
- *“1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”*;
 - *“9) l'importo complessivo (...) delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, (...) gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, (...)”*.
52. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

53. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.
54. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano ai paragrafi 51-52.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Definizione

55. Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2120 codice civile "Disciplina del trattamento di fine rapporto".

La disciplina contabile per le imprese con meno di 50 dipendenti

56. La normativa, di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. paragrafo 72) non si applica alle società che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti; per tali aziende resta in vigore la precedente normativa. Per queste imprese, permane quindi la disciplina contabile prevista prima della riforma della previdenza complementare.
57. Tuttavia anche per detti dipendenti è prevista la facoltà di aderire ai fondi di previdenza complementare.
58. Il TFR maturato al 31 dicembre 2006 e quello maturato successivamente, mantenuto in azienda per effetto delle scelte operate da detti dipendenti, è rilevato nell'apposita voce del passivo, come di seguito disciplinato.
59. Il TFR eventualmente oggetto di trasferimento ai fondi di previdenza complementare è rilevato con le stesse modalità contabili indicate con riferimento al TFR maturato destinato alle stesse forme di previdenza per le società con 50 o più dipendenti, come di seguito disciplinato.

Classificazione e contenuto delle voci

60. Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nella voce C del passivo. Il relativo accantonamento è effettuato nel conto economico alla voce B9 c) "*trattamento di fine rapporto*".

Rilevazione iniziale e valutazioni successive

61. L'articolo 2424-bis, comma 4, codice civile detta la disciplina per la rilevazione del TFR prevedendo che "*Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120*".
62. Il TFR spettante al personale dipendente in forza di legge o di contratto (articolo 2120 codice civile) al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, costituisce onere retributivo certo da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica.
63. L'indennità relativa al preavviso non è inclusa nella voce "*Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato*".
64. Il TFR è determinato in conformità al disposto dell'articolo 2120 codice civile e dei contratti nazionali ed integrativi in vigore alla data di bilancio per le categorie di lavoro subordinato e considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

65. La passività relativa al trattamento di fine rapporto è congrua quando corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e cioè è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
66. La passività per TFR include anche le eventuali somme erogate a titolo di prestito, di cui il TFR maturato costituisce garanzia, le quali sono rilevate tra i crediti nella voce “*verso altri*” delle immobilizzazioni finanziarie o dell'attivo circolante in relazione alla durata del prestito.
67. Da detta passività sono invece detratte le anticipazioni parziali del TFR maturato ed erogate in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali, per le quali non ne è richiesto il rimborso.
68. Nel caso in cui i contratti in vigore siano scaduti prima della data di bilancio e gli effetti del loro rinnovo sul trattamento di fine rapporto siano ragionevolmente stimabili, ancorché non formalmente definiti alla data di formazione del bilancio, per l'eventuale accantonamento a tale data si tiene conto di quanto previsto per la rilevazione degli effetti relativi ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, come disciplinato nell'OIC 29, cui si rinvia.
69. Qualora la società abbia provveduto alla stipulazione di polizze a fronte del trattamento di fine rapporto maturato a suo carico prima della riforma della previdenza complementare, l'entità del premio corrisposto alla compagnia assicuratrice rappresenta un credito immobilizzato da esporre alla voce BIII2 dello stato patrimoniale.
70. La maggiore entità rimborsabile dalla compagnia rispetto all'indennità maturata dal personale dipendente, derivante dalla rivalutazione dei premi versati, costituisce componente positivo di reddito di natura finanziaria per l'impresa contraente, rilevabile annualmente per competenza economica con il conseguente incremento del credito, esponibile nella stessa voce di cui al precedente paragrafo.
71. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una data determinata dell'esercizio successivo, soddisfano i criteri per essere considerati debiti e sono quindi classificati nello stato patrimoniale nella voce D14.

La disciplina contabile dopo la riforma della previdenza complementare per le imprese con 50 o più dipendenti

72. La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nuove regole per il Trattamento di fine rapporto che matura a partire dal 1° gennaio 2007 (nel seguito TFR “maturando”). La riforma non riguarda invece il TFR “maturato” al 31 dicembre 2006, che rimane in azienda nelle modalità già in atto ante riforma (cfr. paragrafi 62-71).
73. Per effetto di detta riforma, quindi:
 - le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 rimangono in azienda ed alle stesse si applica la disciplina contabile di cui ai precedenti paragrafi;
 - le quote di TFR maturande a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipendente, essere destinate a forme di previdenza complementare; ovvero essere mantenute in azienda, la quale provvederà a trasferire le quote di TFR al Fondo di Tesoreria, gestito dall'INPS.

74. A prescindere della scelta fatta dal dipendente, se mantenerlo in azienda per essere trasferito al Fondo di Tesoreria ovvero destinarlo ai fondi di previdenza complementare, l'onere a carico della società resta invariato e, pertanto, il trattamento contabile è lo stesso.
75. Le quote versate, di anno in anno, ai fondi di tesoreria o di previdenza complementari rappresentano l'unico contributo che il datore di lavoro è tenuto ad assolvere, ed esclude ogni possibile onere o garanzia di rendimento o rivalutazione delle quote versate ai fondi.
76. Per le quote maturande, la società rileva, quindi, nel conto economico, alla voce B9c), solo il costo (escluso l'effetto della relativa rivalutazione ora non più a carico del datore di lavoro) e rileva nella voce D14 del passivo, il debito relativo alla quota non ancora versata alla data di bilancio. Pertanto, sul datore di lavoro non ricade l'onere della rivalutazione che rimane in capo al Fondo di Tesoreria o agli altri Fondi di previdenza. Le modalità di funzionamento del TFR maturando forniscono un'evidenza, sul piano sostanziale, che il debitore nei confronti del lavoratore sono i Fondi e non il datore di lavoro.

Nota integrativa

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

77. Con riferimento al TFR, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:
- *“1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro”;*
 - *“4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”.*
78. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.*

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

79. Con riferimento al TFR, nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall'articolo 2427 codice civile, comma 1:
- “1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”.*
80. L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.*

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

81. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.
82. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano il paragrafo 79-80.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

83. La presente edizione dell'OIC 31 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.
- 83A. L'emendamento al paragrafo 22A, emesso in data 4 maggio 2022, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.
- 83B. Gli emendamenti ai paragrafi 18, 19A e 19B, emessi in data 18 marzo 2024, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.
- 83C. Gli emendamenti ai paragrafi 19 e 19A, emessi in data 8 dicembre 2025, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da data successiva. Tuttavia, è possibile applicare i presenti emendamenti in via anticipata ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

84. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 31 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente, ai soli fini riclassificatori.
85. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 31 possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.
- 85A. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti ai paragrafi 18, 19A e 19B emessi in data 18 marzo 2024, sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. È inoltre consentita l'applicazione prospettica ai sensi dell'OIC 29.
- 85B. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti ai paragrafi 19 e 19A, emessi in data 8 dicembre 2025, sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. È inoltre consentita l'applicazione prospettica ai sensi dell'OIC 29.

I FONDI PER RISCHI E ONERI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per i fondi rischi ed oneri.

- L'art. 2423, comma 4, codice civile, prevede che: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”*
- L'art. 2423-bis, comma 1, numero 4, codice civile, prevede che: *“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*.
- L'art. 2424-bis, comma 3, codice civile, prevede che: *“Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza”*.
- L'art. 2427, comma 1, codice civile, richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 - *“i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”* (numero 1);
 - *“le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”* (numero 4);
 - *“la composizione... della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale...”* (numero 7);
 - *“l'importo complessivo... delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale... gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili...”* (numero 9).
- L'art. 2435-bis, codice civile, prevede:
 - al comma 2, che: *“nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art.2424 con lettere maiuscole e numeri romani...”*;
 - al comma 3, che: *“nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: ... B9 (c), B9 (d), B9 (e)...”*;
 - al comma 4, che: *“Fermo restando le indicazioni richieste dal ... quartocomma dell'articolo 2423 ... la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1)..9) ...”*.
- L'art. 2435-ter, comma 2, c.c., prevede che: *“... gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis”*.
- L'art. 2435-ter, comma 2, punto 2 c.c., prevede che: *“...le micro-imprese sono esonerate dalla redazione... della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16)”*.

- L’art. 2435-ter, comma 5, c.c. prevede che: *“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435- bis e dal secondo comma dell’articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D;”*
- La direttiva europea 34/2013 (articolo 2 comma 14 e comma 15) definisce:
 - “Gli enti di investimento:*
 - a) Le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;*
 - b) Le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto di tali imprese collegate è l’acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2010/30/UE”;*
 - “Le imprese di partecipazione finanziaria: le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti e indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”.*

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12.

IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per il trattamento di fine rapporto.

– L'art. 2120 c.c. prevede che:

- In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
- In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
- Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
 - a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
- L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

- Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
- L'art. 2423, comma 4, codice civile, prevede che: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”*
- L'art. 2424-bis, comma 4, codice civile, prevede che *“Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120”*.
- L'art. 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:
 - *“i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”* (numero 1);
 - *“le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”* (numero 4).
- L'articolo 2435-bis codice civile prevede:
 - al comma 3 che *“nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: ... la voce B9(c), B9(d), B9(e)... ”*;
 - al comma 4, che *“Fermo restando le indicazioni richieste dal ... quarto ... comma dell'articolo 2423, ... la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1) ... ”*.
- L'art. 2435-ter, comma 2, c.c., prevede che: *“... gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis”*.
- L'art. 2435-ter, comma 2, punto 2 c.c., prevede che: *“...le micro-imprese sono esonerate dalla redazione... della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16)”*.
- Articolo 2435-ter, comma 5: *“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D;”*
- La direttiva europea 34/2013 (articolo 2 comma 14 e comma 15) definisce:

“Gli enti di investimento:

 - a) *Le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;*

b) Le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2010/30/UE”;

“Le imprese di partecipazione finanziaria: le imprese il unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti e indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”.

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12.

ESEMPI RELATIVI ALLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI FONDI PER RISCHI E ONERI

Si esaminano a titolo esemplificativo alcune casistiche di fondi rischi ed oneri e non sono parte integrante del principio.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Fondo per indennità suppletiva di clientela

1. L'indennità suppletiva di clientela per gli agenti e i rappresentanti di commercio viene corrisposta tutte le volte che il contratto si scioglie per fatto non imputabile all'agente, come previsto dall'articolo 1751, codice civile.
2. Gli accantonamenti al fondo sono iscritti nella voce B1 del passivo, in misura coerente al periodo di maturazione.
3. Conseguentemente nel passivo di stato patrimoniale viene stanziato un fondo per l'importo, previsto per tale indennità e maturato alla data di bilancio, determinato anche in base a stime, tenendo conto altresì dei dati storici della società.
4. Nel conto economico gli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela sono iscritti alla voce B7 "per servizi").

Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia e per patto di non concorrenza

5. Il fondo di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, accoglie l'indennità dovuta all'agente all'atto della cessazione del rapporto; ove ricorrono le condizioni previste dall'articolo 1751 codice civile. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
6. Il contratto di agenzia potrebbe prevedere, anche, un patto che limita la concorrenza da parte dell'agente. Tale clausola comporta la corresponsione all'agente di un'indennità di natura non provvigionale, in occasione della cessazione del rapporto di agenzia. L'indennità va commisurata alla durata del vincolo di non concorrenza, non superiore a due anni, dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto.
7. Gli accantonamenti al fondo sono iscritti, in misura coerente al periodo di maturazione sulla base delle norme previste dagli accordi economici collettivi relativi al settore di appartenenza dell'agente, dell'esperienza acquisita e di elaborazioni statistiche della percentuale delle prestazioni riconosciute rispetto al numero complessivo degli agenti che hanno cessato il rapporto.

Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

8. Nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rientrano anche gli accantonamenti per le indennità percepite in caso di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui sono compresi gli incarichi di amministratore di società.
9. In alcuni casi, le società sono tenute a corrispondere una indennità di fine rapporto agli amministratori e quindi effettuano un corrispondente accantonamento in un fondo tenendo conto dei limiti e delle condizioni che il soggetto percettore dell'indennità di fine rapporto deve rispettare per poter usufruire del relativo trattamento.
10. A volte tale indennità può essere subordinata al raggiungimento di certi obiettivi, in questi casi la stima dell'accantonamento sarà determinata in misura idonea a consentire la costituzione, nel corso del periodo di maturazione, di un fondo congruo rispetto alla indennità da corrispondere alla cessazione del rapporto.
11. Nella stima di detto fondo si tiene anche conto delle condizioni e degli obiettivi fissati nel piano di incentivazione, ove presenti, e che l'amministratore deve rispettare per poter usufruire del relativo trattamento.

Fondi per rischi

Fondi rischi per cause in corso

12. Nella vita operativa di una società possono sorgere situazioni in cui la società si trova coinvolta in qualità di soggetto passivo, in controversie giudiziarie e/o in situazioni di contenzioso. In tali situazioni, ove un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso. Occorre, inoltre, tener conto che i tempi per la definizione del contenzioso possono essere lunghi, ad esempio a causa dell'articolarsi della controversia in più gradi di giudizio e, pertanto, si rende necessario tenere conto di tale circostanza nella stima delle relative spese legali e processuali. Detta stima è effettuata alla fine di ciascun esercizio in cui il contenzioso è in essere, sulla base di una adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell'esperienza passata e di ogni altro elemento utile, inclusi i pareri di esperti, che permetta di tenere in adeguato conto il prevedibile evolversi del contenzioso.

Fondi rischi di eventuali contestazioni da parte di terzi

13. Nella vita operativa di una società può accadere che si sia messo in commercio un determinato prodotto e successivamente emerga che detto prodotto possa aver causato danni significativi ai suoi utilizzatori, anche se non ancora manifestati dagli stessi, e conseguentemente è da ritenersi probabile che i relativi danneggiati attiveranno un contenzioso con richieste di risarcimento. In tali situazioni, occorrerà stimare i potenziali costi e si effettuerà il relativo accantonamento applicando i criteri di misurazione indicati nei precedenti paragrafi.
14. Nel caso in cui l'eventualità che vengano promosse contestazioni ed i correlati rischi di perdita siano ritenuti solo possibili, di dette situazioni viene data unicamente informativa in nota integrativa.

15. Potrebbe accadere che la società non abbia rispettato una clausola contrattuale, ma che l'eventualità di una futura contestazione per inadempienza sia ritenuta remota (si stima, ad esempio, che la controparte non abbia sofferto un danno significativo). In questa ipotesi, non è richiesta l'informativa in nota integrativa.

Fondi rischi per garanzie prestate

16. Una società può assumere rischi per garanzie prestate direttamente o indirettamente. Esempi di garanzie comunemente rilasciate, riguardano le fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, ed altre obbligazioni similari.
17. Qualora il rischio di potenziale escussione della garanzia sia probabile, non è sufficiente la sola informativa in nota integrativa, ma occorre valutare lo stanziamento di un apposito accantonamento a fondo rischi, ove ne ricorrano i presupposti.

Fondo rischi su crediti ceduti

18. Qualora a seguito della cessione dei crediti siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, la società cedente rileva un apposito fondo alla voce B4 del passivo, se sono soddisfatte le condizioni indicate dai paragrafi 23-26. L'iscrizione dell'accantonamento nel conto economico è effettuata alla voce B12) "Accantonamenti per rischi".

Fondi per oneri

19. [CANCELLATO]
20. [CANCELLATO]
21. [CANCELLATO]
22. [CANCELLATO]

Fondi manutenzione ciclica

23. A fronte delle spese di manutenzione ordinaria svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti, tipicamente navi ed aeromobili, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica.
24. Tale fondo non intende coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti che si concretizzino in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza dell'impianto, da rilevarsi come immobilizzazioni materiali, per i quali si rimanda all'OIC16 "Immobilizzazioni materiali".
25. Gli accantonamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire fra i vari esercizi, secondo il principio della competenza, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita.
26. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo si effettuano se ricorrono le seguenti condizioni:

- a. trattasi di manutenzione, già pianificata, da eseguirsi ad intervalli periodici;
 - b. vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà ad essere utilizzato dalla società almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;
 - c. la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ovvero sostituita dagli annuali interventi di manutenzione ordinaria, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.
27. Il costo totale stimato dei lavori di manutenzione ciclica sarà pari a quello che si sosterebbe se detta manutenzione fosse interamente effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non si anticipano gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.
28. L'accantonamento annuale è effettuato suddividendo, in base ad appropriati parametri che riflettono il principio della competenza, la spesa complessiva prevista per l'intervento di manutenzione ciclica.
29. La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, è riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.
30. Per quanto riguarda la definizione ed il trattamento contabile della manutenzione ordinaria e straordinaria si rinvia all'OIC16.

Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto

31. Le società, che gestiscono attività in concessione alla scadenza della stessa devono restituire gli impianti al concedente, gratuitamente ed in perfette condizioni di funzionamento. Ciò comporta il sostenimento di oneri sempre più rilevanti, man mano che si avvicina la scadenza della concessione.
32. Il processo di stima di tali oneri richiede che la società si doti di elementi oggettivi e valida documentazione (perizie tecniche, ecc.), al fine di determinare i tempi e la tipologia dei necessari interventi di ripristino e/o sostituzione dei beni oggetto della devoluzione.
33. Sulla base di dette perizie si potrà, quindi, procedere alla misurazione di un accantonamento che sia ragionevolmente attendibile e congruo nel suo complesso per assicurare la costituzione di un fondo che consenta di ripristinare gli impianti allo stato in cui devono essere restituiti alla scadenza della concessione.
34. Il rispetto del principio della competenza richiede, poi, che i relativi accantonamenti al fondo siano effettuati e ripartiti sistematicamente lungo la durata della concessione per riflettere il progressivo e graduale utilizzo del bene ed il conseguente deperimento.
35. Le indicazioni relative al fondo manutenzione dei beni gratuitamente devolvibili sono valide anche per le società che abbiano ricevuto in affitto, o in usufrutto, un'azienda, qualora le parti non abbiano derogato agli obblighi previsti dagli articoli 2561 e 2562 del codice civile.
36. [CANCELLATO]

37. [CANCELLATO]
38. [CANCELLATO]
39. [CANCELLATO]
40. [CANCELLATO]
41. [CANCELLATO]
42. [CANCELLATO]
43. [CANCELLATO]
44. [CANCELLATO]
45. [CANCELLATO]
46. [CANCELLATO]

Fondi recupero ambientale

47. Il fondo per recupero ambientale rappresenta una casistica differente rispetto al fondo oneri per smantellamento e/o rispristino.
48. Il fondo recupero ambientale è iscritto, ad esempio, a seguito di novità in termini di norme o regolamenti in materia ambientale o contenziosi per violazione di tali norme, ivi incluse norme sulla sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro.
49. La stima dell'ammontare del fondo è effettuata considerando i costi che si presume di sostenere in relazione alla situazione esistente, tenendo anche conto degli eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri, di cui si ha conoscenza alla data di bilancio.
50. Il sostenimento dei costi indicati si presume ragionevolmente certo quando è certa una nuova disposizione legislativa che obbliga la società a sanare i danni arrecati o ci siano stati provvedimenti amministrativi o procedimenti giudiziari, salvi i casi in cui le contestazioni si ritengano infondate o il relativo esito negativo sia ritenuto improbabile.
51. Un esempio di fondo recupero ambientale è relativo al caso in cui la società abbia arrecato danni all'ambiente o al territorio e sia tenuta a sanarli; in questo caso, la società effettuerà un accantonamento ad apposito fondo del passivo a fronte dei relativi costi.
52. Poniamo il caso di una società che ha stabilito su un'area comunale in base a concessione una fabbrica di prodotti chimici. Accidentalmente la società provoca uno sversamento di grosse quantità di agenti inquinanti e procede immediatamente alla messa in sicurezza delle zone limitrofe agli impianti di produzione. La società può quindi continuare ad operare, ma dovrà sostenere i costi per il risanamento dei danni arrecati alla zona dove sono situati gli impianti solo al termine della concessione, che si presume essere dopo 10 anni.
53. La società alla data di bilancio deve quindi stanziare un fondo pari alla stima dei costi da sostenere per bonificare quell'area; l'esborso finale è stimato in 50 milioni di Euro.
54. Nella stima del fondo la società può tenere conto del fattore temporale e scontare dunque l'esborso finale ad un tasso di interesse che esprima prevalentemente il trascorrere del tempo. Ipotizziamo che la società utilizzi quindi il rendimento medio dei titoli di Stato emessi negli

ultimi 3 anni aventi durata analoga a quella dell'obbligazione assunta (10 anni). Se presumiamo che il tasso di sconto sia del 2%, la società stanzierà in bilancio un fondo pari a 41 milioni di Euro.

55. Nel corso dell'esercizio successivo, non essendoci variazioni significative né dei tassi di mercato né della stima dell'esborso finale, la società adeguerà il fondo solo per tenere conto del trascorrere del tempo, accantonando a fondo ulteriori 820 mila Euro.
56. A parità di condizioni, la società continuerà ad adeguare il fondo annualmente, fino ad avere al termine dei 10 anni, un fondo per recupero ambientale pari a 50 milioni.

Fondi per oneri di smantellamento e ripristino

57. Si consideri il caso di una società che acquista un impianto di produzione di agenti chimici e assume l'impegno a smantellarlo al termine della sua vita utile. L'impianto è disponibile per l'uso dal 1° gennaio 2020 ed ha una vita utile di 10 anni.
58. Essendo l'orizzonte temporale un elemento significativo nella stima della passività connessa all'obbligazione di smantellamento del bene e ripristino del sito, la società decide di tenere conto del passaggio del tempo nella stima del fondo.
59. Il costo di acquisto dell'impianto è pari a 90.000 euro. A questo costo si aggiunge il valore attuale dei costi di smantellamento del bene e ripristino del sito che la società stima di sostenere al termine della vita utile. Il costo di iscrizione dell'impianto è dunque di 100.000 euro, che include 10.000 euro di costi di smantellamento e ripristino determinati attualizzando al 3,42% (tasso BTP a 10 anni) il costo futuro di smantellamento stimato pari a 14.000 euro.
60. Di seguito si riporta la movimentazione dell'immobilizzazione materiale e del fondo smantellamento e ripristino lungo la durata della vita utile:

Anno	VNC iniziale	ammortamento	VNC finale
2020	100.000	10.000	90.000
2021	90.000	10.000	80.000
2022	80.000	10.000	70.000
2023	70.000	10.000	60.000
2024	60.000	10.000	50.000
2025	50.000	10.000	40.000
2026	40.000	10.000	30.000
2027	30.000	10.000	20.000
2028	20.000	10.000	10.000
2029	10.000	10.000	-

Fondo smantellamento iniziale	effetto a conto economico	Fondo smantellamento finale
10.000	342	10.342
10.342	354	10.696
10.696	366	11.062
11.062	379	11.441
11.441	391	11.832
11.832	405	12.237
12.237	419	12.656
12.656	433	13.089
13.089	448	13.537
13.537	463	14.000

Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali

61. Una società sostiene dei costi qualora, in attuazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali, decida di ridurre il proprio personale tramite prepensionamenti, incentivazioni all'esodo o procedure simili.
62. Ugualmente è destinata a sostenere dei costi la società che chiude alcuni reparti o linee di produzione, le cui attività non possono proseguire. Trattasi di costi diretti, tra i quali si menzionano, a titolo esemplificativo, il costo del personale occorrente per demolizione di impianti, asporto di materiali, bonifica ed adattamento di locali, nonché i canoni di locazioni non risolvibili, relativi a spazi non più proficuamente utilizzabili.
63. Tali costi non sono correlabili a prestazioni future, eliminano preesistenti situazioni di inefficienza e sono di competenza dell'esercizio in cui la società decide formalmente di attuare tali piani di ristrutturazione e riorganizzazione. Inoltre detti costi possono essere attendibilmente stimati e a fronte di essi sono effettuati accantonamenti ad un apposito fondo del passivo di stato patrimoniale.
64. Il fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali viene iscritto quando:
 - a) gli organi amministrativi della società approvano il piano di ristrutturazione che identifica tra l'altro:
 - i. l'attività o la parte di attività interessata;
 - ii. le principali unità operative coinvolte;
 - iii. la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro;
 - iv. il costo complessivo da sostenere e quando il programma sarà attuato; e
 - b) gli aspetti principali del piano sono stati comunicati agli interessati, ad esempio nel contesto delle negoziazioni con i sindacati per definire una indennità per esodo anticipato.
65. La fattispecie determina la rilevazione di accantonamenti di diversa natura, tra cui, ad esempio, oneri di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto, l'accantonamento degli oneri relativi deve seguire il criterio di classificazione "per natura" dei costi. Di contro, i costi relativi alle retribuzioni ordinarie saranno rilevati per competenza nelle voci relative ai costi per il personale, fintantoché i dipendenti interessati dal piano di mobilità continueranno a svolgere la loro attività lavorativa.

Fondi per contratti onerosi

66. Per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti.
67. I costi necessari per adempiere l'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento.
68. Al momento dell'assunzione dell'impegno e in sede di valutazione successiva, in presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto nella voce di costo di conto economico

della pertinente classe (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.

Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, l'accantonamento è iscritto alla voce B13 del conto economico.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 31.

Cambiamenti del principio contabile

1. A seguito del recepimento della disciplina sugli strumenti derivati, la novità introdotta dal decreto 139/2015 in merito alla rappresentazione in bilancio dei fondi può riassumersi nella previsione di una specifica voce destinata alla rilevazione del *fair value* negativo per gli strumenti derivati nell'ambito dei fondi rischi e oneri e l'eliminazione delle voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria.
2. In sede di aggiornamento dell'OIC 31 è stata eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri. La necessità di un simile divieto appare infatti del tutto superflua considerato che il legislatore ha espressamente previsto il modello dell'attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti iscritti in bilancio. Tuttavia si è ritenuto opportuno chiarire che l'orizzonte temporale è uno degli elementi di cui si può tener conto nella stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso nel lungo periodo e che derivano da un'obbligazione legale certa. Ciò nei limiti in cui la stima dell'ammontare e della data dell'esborso siano attendibilmente stimabili. Per tali fondi oneri il valore del denaro connesso all'orizzonte temporale di lungo periodo può costituire un elemento rilevante della stima. Tale previsione, applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come facoltativa, proprio perché non in tutti i casi la stima del valore del denaro legato ad un lungo orizzonte temporale è un elemento rilevante.
3. La struttura della nuova versione dell'OIC 31, conformemente a quanto fatto per gli altri OIC, è stata rivista al fine di distinguere le statuizioni di carattere generale contenute nei diversi paragrafi del principio contabile da quelle relative a fattispecie più specifiche che vengono ora trattate in apposite sezioni che, sotto il profilo dispositivo, possono costituire, o meno, parte integrante del principio contabile. In particolare, la precedente versione dell'OIC 31 dedicava specifici paragrafi al trattamento contabile di alcune fattispecie di fondi rischi e oneri. In virtù di quanto detto in precedenza, si è deciso di trasferire le disposizioni relative al trattamento di questi esempi in calce al principio.
4. Sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 4 maggio 2022

5. La direttiva 34/2013 prevede che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria (holding finanziarie) non possono avvalersi delle agevolazioni previste per le micro imprese.
6. La normativa nazionale non prevedeva tale indicazione.
7. Per recepire la direttiva, l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 numero c) dopo il quarto comma dell'articolo 2435-ter ha aggiunto il seguente:
«Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»;
Per recepire tale modifica normativa l'OIC ha aggiunto il paragrafo 22A al presente principio prevedendo che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria applicano la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile declinata dall'OIC 32.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 19 aprile 2023

8. Al fine di evitare incoerenze tra le disposizioni dell'OIC 34 e quelle degli altri principi contabili l'OIC ha eliminato i paragrafi 19-22 e 36-46 degli Esempi relativi alle principali tipologie di fondi per rischi e oneri dell'OIC 31 "Fondi rischi e oneri". Tali paragrafi, che non sono parte integrante dell'OIC 31, sono stati eliminati perché trattano di fattispecie che ora sono disciplinate dall'OIC 34 (i.e. vendite con garanzia, operazioni e concorsi a premio e vendite con diritto di reso). Si è voluto quindi evitare di disciplinare le stesse fattispecie in due standard diversi.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 18 marzo 2024

9. L'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento relativa alla contabilizzazione dei fondi di smantellamento e/o ripristino, e, nello specifico, se la contropartita dell'iscrizione del fondo può essere portata ad incremento del costo del cespite per il quale la società ha un'obbligazione allo smantellamento e/o ripristino.
10. È stato osservato che le disposizioni attualmente contenute nei principi contabili potrebbero portare a diversi modelli di contabilizzazione della fattispecie:
 - a) l'iscrizione immediata di un fondo oneri pari all'intera passività da sostenere in futuro, ai sensi dei principi generali contenuti nell'OIC 31. Questo modello contabile dà maggior rilievo all'informazione patrimoniale segnalando per intero nel passivo della società il costo futuro di smantellamento e/o ripristino;
 - b) l'iscrizione graduale del fondo applicando il paragrafo 62 dell'OIC 16. Questa tecnica contabile privilegia l'informazione di conto economico relativo alla ripartizione del costo

futuro di smantellamento e/o ripristino negli esercizi che intercorrono tra l'assunzione dell'obbligazione e il sostenimento finanziario del costo.

Al riguardo si nota che entrambe le informazioni sono rilevanti per il lettore del bilancio. Infatti, l'iscrizione della passività per l'intero costo che sarà sostenuto rappresenta un indicatore rilevante sotto il profilo della solvibilità, mentre la ripartizione del costo lungo la durata della vita utile del bene è rilevante per la valutazione della *performance* e, riducendo la volatilità dei risultati, per la comparabilità dei bilanci da un esercizio ad un altro.

11. In conclusione, entrambi i contenuti informativi andrebbero perseguiti. Da un lato, infatti, si dovrebbe dare informazione sul costo totale dell'investimento, inclusivo non solo del costo d'acquisto o del costo di costruzione e degli oneri accessori, ma anche del costo che sarà sostenuto in futuro a seguito dell'assunzione dell'obbligazione di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito, che rappresenta una condizione necessaria all'utilizzo del bene. Dall'altro lato, è importante correlare correttamente i costi e i ricavi derivanti dall'utilizzo del bene, per comprendere la marginalità dell'investimento. Al riguardo, si osserva che il modello contabile oggetto della richiesta di chiarimento (quello che prevede l'incremento del costo del cespite in contropartita al fondo oneri per smantellamento e/o ripristino) consente di fornire contemporaneamente entrambe le informazioni. In questo caso, infatti, l'informazione relativa al costo totale dell'investimento è garantita dall'iscrizione della passività per l'obbligazione assunta, mentre l'informazione circa la ripartizione del costo nel tempo è garantita dagli ammortamenti del cespite, il cui costo iniziale è stato incrementato per effetto dell'iscrizione del corrispondente fondo oneri.
12. Per tali motivi, è stata introdotta una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e/o ripristino. Il modello contabile unico che andrebbe applicato in queste circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e/o ripristino in contropartita all'incremento del costo del cespite cui si riferisce.
Si rileva inoltre come lo stesso modello contabile sia stato adottato da altri paesi europei nei loro principi contabili nazionali.
13. Considerato che l'introduzione del richiamato modello contabile rappresenta un'innovazione, in taluni casi rilevante, si è deciso di consentire l'applicazione prospettica, per evitare che le società incorrano in rilevanti costi di prima applicazione.
14. Laddove l'obbligazione di smantellamento e/o ripristino del sito insista su un bene che non è iscritto in bilancio, come un'attività in concessione, un bene in affitto o usufrutto, la contropartita del fondo oneri di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito sarà un'attività iscritta tra le Altre Immobilizzazioni Immateriali nel rispetto dei principi generali dell'OIC 24, tenuto conto della recuperabilità. Nel caso invece in cui, l'obbligazione sia di ripristinare il bene restituendolo al concedente o al proprietario in perfette condizioni di funzionamento, si applica, per analogia, quanto previsto dall'esempio Fondi manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d'azienda ricevuti in affitto del presente principio. In quest'ultimo caso, infatti, gli accantonamenti al fondo devono essere ripartiti sistematicamente lungo la durata della concessione o dell'affitto o dell'usufrutto, per riflettere il progressivo e graduale utilizzo del bene ed il conseguente deperimento.

15. Sono state apportate alcune modifiche alla sezione “Esempi relativi alle principali tipologie di fondi per rischi ed oneri” dell’OIC 31. Oltre all’inserimento di un esempio illustrativo sul fondo oneri per smantellamento e ripristino, sono stati operati due interventi:
- il paragrafo 64 è stato emendato per chiarire che sono due i criteri da soddisfare per l’iscrizione del fondo oneri per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali: l’approvazione da parte degli organi amministrativi del piano di ristrutturazione e la comunicazione dello stesso alle parti interessate. Tale modifica è di carattere meramente editoriale; ciononostante, non è da escludersi che il testo precedente potesse prestarsi a diverse interpretazioni. Pertanto, si è ritenuto necessario intervenire per evitare che prospetticamente potessero verificarsi eventuali difformità applicative.
 - Il paragrafo 68 è stato emendato per chiarire che la valutazione dell’eventuale onerosità del contratto va effettuata sia al momento dell’assunzione dell’impegno sia in sede di valutazione successiva.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all’emendamento emesso in data 8 dicembre 2025

16. L’OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento relativa alla classificazione degli effetti di attualizzazione dei fondi di smantellamento e/o ripristino derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione, di cui al paragrafo 19A dell’OIC 31. In particolare, il paragrafo 19A dell’OIC 31 prevede che tali eventuali effetti sono rilevati a conto economico, senza specificare in quale voce. Tuttavia, è stato osservato che il paragrafo 79 dell’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio” prevede che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti a conto economico facendo prevalere il criterio della classificazione per natura dei costi. Pertanto, ai sensi del paragrafo 79 dell’OIC 12, è stato richiesto un intervento volto a chiarire se gli effetti di attualizzazione dei fondi di smantellamento e/o ripristino derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione di cui al paragrafo 19A dell’OIC 31 vadano rilevati nella classe C del conto economico, considerata la natura finanziaria dell’attualizzazione, oppure nella classe B del conto economico, al pari di qualunque altra componente degli accantonamenti.

Il paragrafo 34 dell’OIC 31 prevede che i fondi oneri possano essere attualizzati se ricorrono determinate circostanze.

Il paragrafo 19 dell’OIC 31 prevede che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti a conto economico facendo prevalere il criterio della classificazione per natura dei costi. Poiché gli effetti di attualizzazione descritti al paragrafo 19A dell’OIC 31 derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione, essi presentano natura finanziaria. Tuttavia, trattandosi di effetti che non derivano da un finanziamento in senso stretto, è opportuno distinguerli dagli altri proventi o oneri di natura finanziaria.

In considerazione dell’articolo 2423-ter del codice civile, comma 3, il quale prevede che “*Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425*”, è stato chiesto di classificare tali effetti se rilevanti in una voce *ad hoc* della classe C di conto economico, quale “*17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri*”.

La contabilizzazione degli effetti di attualizzazione derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione di cui al paragrafo 19A dell’OIC 31 è menzionata anche nel

paragrafo 40A dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali". Per coerenza, è stato modificato anche il paragrafo 40A dell'OIC 16.